

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2183

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, D’IPPOLITO, BOSCKETTO, MANUNZA, IOANNUCCI, COMINCIOLI, TREDESE, COSTA, MAINARDI, SAMBIN, CANTONI, FABBRI, TOMASSINI, FALCIER, FAVARO, GUBETTI, GIULIANO, MALAN, BASILE, PIANETTA, PONZO, GRILLO, PESSINA, BETTAMIO, CAMBER, CARRARA, SCOTTI, CASTAGNETTI, TRAVAGLIA, NOCCO, IZZO, IANNUZZI, CHIRILLI, NOVI, FASOLINO, AZZOLLINI, FERRARA, AGOGLIATI, OGNIBENE, LAURO, SALINI, GIRFATTI e PASINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A tutt'oggi l'organizzazione delle aziende sanitarie risulta inadeguata rispetto alla domanda sanitaria e non appare in grado di poter fornire le strutture sufficienti per l'esercizio dell'attività libero-professionale *intra moenia*.

L'esercizio della libera professione *intra moenia* convenzionata consente l'espletamento della libera professione del medico, riconosciuta al personale dirigente, non solo nell'ambito della struttura dell'azienda, ma anche, rispettando determinate condizioni, al di fuori della stessa, in istituti accreditati o convenzionati.

La questione è stata affrontata in sede di esame della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nel corso

del quale è stato approvato e accolto dal Governo un ordine del giorno, a firma dei Senatori Schifani, D'onofrio, Moro, Nania, volto a definire tale situazione (ordine del giorno 9/1826/89 accolto nella seduta n. 309 del 20 dicembre 2002).

Si ritiene, pertanto, necessario mediante l'articolo unico del presente disegno di legge sopperire alla mancanza di autosufficienza delle aziende sanitarie e alle difficoltà che i medici incontrerebbero nell'esercizio della loro professione *intra moenia*, mediante il prolungamento del termine previsto al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «al 31 luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro».

